

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL PARCHEGGIO
NELLA ZONA DELLE TRE CIME DI LAVAREDO

- Art.1 –

E' istituito il servizio di parcheggio a pagamento nella zona delle Tre Cime di Lavaredo, sui piazzali esistenti di proprietà comunale.
Ai fini del presente regolamento per "strada delle Tre Cime di Lavaredo" si intende la strada asfaltata che parte dalla località "Prati di Rimbianco" fino al Rifugio Auronzo

- Art.2-

La regolamentazione dell'accesso obbligatorio ai parcheggi avviene a valle, in località "Prati di Rimbianco".

Lungo l'accesso verrà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata.

- Art.3 –

L'esazione della tariffa avviene con le modalità stabilite dall'ente.

- Art.4 –

Il servizio opererà nei periodi stabiliti dai competenti uffici comunali, sulla base delle condizioni meteorologiche e climatiche locali.

Sulle aree di parcheggio è vietato il campeggio. L'inosservanza di tale divieto comporta la sanzione amministrativa di euro 50,00.

- Art.5 –

La tariffa di parcheggio viene determinata per le seguenti tipologie di veicoli:

a)	Autovetture
b)	Motocicli
c)	Autobus fino a 30 posti a sedere
d)	Autobus oltre 30 posti a sedere
e)	Caravan e Autocaravan

Ai fini del presente regolamento i furgoni attrezzati al trasporto fino ad un massimo di nove persone sono assoggettati alla tariffa prevista per le autovetture.

I gestori di servizi di linea di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano di competenza territoriale, possono stipulare apposite convenzioni per la regolamentazione dell'accesso e della sosta.

Il biglietto, quale titolo di parcheggio, è valido per 12 (dodici) ore dal momento della sua emissione, ogni qual volta vengono superate le 12 ore è dovuta la stessa tariffa.

È disposta l'esenzione dal pagamento delle tariffe in caso:

- di entrata e uscita tra le ore 19.00 e le ore 24.00 dello stesso giorno;
- per coloro che, previa dichiarazione, intendano percorrere il tratto stradale tra la barriera ed il parcheggio senza usufruire in alcun modo di tale servizio e che ripassino, in uscita, dalla barriera entro i successivi 30' (trenta minuti) dall'entrata;

Le tariffe di cui al presente articolo sono determinate di anno in anno dalla Giunta Comunale.

-Art. 6 –

I residenti nel Comune di Auronzo di Cadore potranno accedere ai parcheggi alle Tre Cime di Lavaredo con la propria autovettura corrispondendo una tariffa agevolata.

Le "Guide alpine", gli "Accompagnatori di media montagna", le "Guide ambientali ed escursionistiche" e le figure che operano in montagna a titolo professionale potranno accedere ai parcheggi alle Tre Cime di Lavaredo con la propria autovettura corrispondendo, in alternativa alla tariffa ordinaria, un importo fisso valido

per il periodo annuale di esercizio.

La Giunta Municipale determinerà annualmente gli importi di cui ai precedenti commi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

-Art. 7 –

Il parcheggio si intende gratuito per le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli appartenenti ad Amministratori comunali nello svolgimento di attività istituzionali;
- b) veicoli appartenenti al Comune di Auronzo di Cadore;
- c) veicoli appartenenti al C.N.S.A.S e ad organizzazioni di soccorso alpino delle forze dell'ordine, ai rispettivi membri nello svolgimento di attività istituzionali
- d) veicoli appartenenti a personale in servizio presso il Comune di Auronzo di Cadore nello svolgimento di attività istituzionali;
- e) veicoli appartenenti alla sezione C.A.I. di Auronzo di Cadore e a membri del suo Consiglio Direttivo nello svolgimento di attività istituzionali;
- f) mezzi di soccorso, di vigilanza antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria nello svolgimento di attività istituzionali;
- g) mezzi delle forze dell'ordine nello svolgimento di attività istituzionali;
- h) veicoli in uso a incaricati dei servizi pubblici nello svolgimento di attività istituzionali;
- i) veicoli autorizzati dal Comune di Auronzo di Cadore;
- j) veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale;
- k) veicoli appartenenti ai titolari delle attività economiche servite dalla strada comunale delle Tre Cime di Lavaredo, ai loro dipendenti ed ai prestatori di servizi, lavori e fornitori di beni presso gli stessi, qualora il parcheggio non avvenga presso gli stalli comunali ma su posto a loro riservato dall'attività servita;

Per svolgimento di attività istituzionali ai sensi del presente articolo si intendono le attività rientranti nelle competenze dell'ente/associazione con riferimento al territorio servito dalla strada delle Tre Cime.

- Art.8 –

E' esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ente per:

- a) danni ai veicoli derivanti dalla circolazione, compresi quelli derivanti dalla sosta e durante le operazioni di manovra;
- b) furti e danni a veicoli, cose, animali e persone all'interno del parcheggio e più in generale del comprensorio dovuto a cause non direttamente imputabili all'attività istituzionale dell'Ente, comprese attività illegali di terzi, teppismo, incidenti, forze di causa maggiore, calamità di qualsiasi genere e natura.